ALLEGATO alla deliberazione di C.C. n. XXXXX



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “MARIO CARNICELLI” SITO IN FRAZIONE CAGNANO**

approvato con delibera di C.C. n. XXXX

Sommario

**TITOLO I – Disposizioni generali**………………………………………………………………………………..............................................3

[Art. 1 Finalità 3](#_Toc78197664)

[Art. 2 Oggetto 3](#_Toc78197665)

[Art. 3 Definizioni 3](#_Toc78197666)

[Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso dell’impianto sportivo 4](#_Toc78197667)

**TITOLO II - Affidamento dell'impianto sportivo a terzi**………………………………………………………………………………….…….5

[Art 5 Tipologie di affidamento a terzi 5](#_Toc78197668)

**CAPO I - Disposizioni per l'assegnazione in uso di spazi all'interno dell'impianto sportivo**…………………..……..……..5

[Art. 6 Soggetti assegnatari degli spazi 5](#_Toc78197669)

[Art. 7 Procedura per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno dell’impianto sportivo 5](#_Toc78197670)

[Articolo 8: Utilizzo da parte dell’Istituto Scolastico Comprensivo 6](#_Toc78197671)

[Art. 9 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso 6](#_Toc78197672)

**CAPO II - Disposizioni per la concessione in gestione dell'impianto sportivo**……………………………………………….……..7

[Art. 10 Concessione in gestione dell’impianto sportivo 7](#_Toc78197673)

[Art. 11 Scelta dell’affidatario 7](#_Toc78197674)

[Art. 12 Durata della concessione e obblighi del concessionario 8](#_Toc78197675)

[Art. 13 Norme generali sulla manutenzione 8](#_Toc78197676)

[Art. 14 Divieto di sub concessione 9](#_Toc78197677)

**CAPO III - Vigilanza, controllo e tariffe**………………………………………………………………………………………………….………….….9

[Art. 15 Norme generali sulla vigilanza 9](#_Toc78197678)

[Art. 16 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni 9](#_Toc78197679)

**TITOLO III - Norme d'uso dell'impianto sportivo**………………………………………………………................................…….....10

Art. 17 Obblighi di comportamento………………………………………………………………………………………………………….………...10

[Art. 18 Impianti e attrezzature. 11](#_Toc78197680)

[Art. 19 Sanzioni 12](#_Toc78197681)

**TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali**………………………………………………………………………………………………….…....12

[Art. 20 Rinvii 12](#_Toc78197682)

[Art. 21 Norme transitorie e finali 12](#_Toc78197683)

# 

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

# Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e delle attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale, in sintonia con i principi contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, nonché quella della Regione Marche in materia di sport e tempo libero.
2. Il Comune, in attuazione di quanto stabilito nello Statuto comunale all’art. 2, comma 3 lett. b), ispira la propria azione alla “*valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone*” ed (all’art. 5) “*persegue le proprie finalità…avvalendosi dell’apporto delle formazioni…sportive operanti sul territorio*”;
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l’aggregazione sportiva e l’integrazione dei cittadini, l’accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale;
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono;
5. Ai sensi dell’art. articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico dell’impianto sportivo è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;
6. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 18 della Costituzione e di quanto sancito nel proprio Statuto;
7. Il Comune nel rispetto della normativa sugli Enti locali e nel perseguire le suddette finalità, può intervenire, con specifiche previsioni nel bilancio di previsione e pluriennale, a sostegno dell’equilibrio economico delle gestioni.

# Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione dell’impianto sportivo sito in Frazione Cagnano intitolato a “Mario Carnicelli”.
2. L’impianto e le attrezzature in esso esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli l’impianto sportivo “Mario Carnicelli”, come del resto tutti quelli di proprietà del Comune, a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole, anche in sinergia con altri soggetti pubblici interessati, attraverso un’offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall’amministrazione comunale, dopo un’attenta verifica dei bisogni espressi.

# Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
   1. per Comune il Comune di Acquasanta Terme;
   2. per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori). L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):
      * Spazi per attività sportiva (campi, piste e relativi percorsi, ecc.);
      * Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, locale caldaia, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
      * Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, ecc.);
      * Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi, ecc.).
      * Servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuale spazio per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle vigenti normative, impianti pubblicitari rivolti sia all’interno che all’esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni.
   3. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l’aggregazione sociale;
   4. per attività scolastica, l’attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
   5. per attività agonistica, l’attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
   6. per attività amatoriale, l’attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
   7. per attività didattica si intende l’insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all’apprendimento delle nozioni di base;
   8. per attività promozionale l’attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili.
   9. per attività dilettantistica, l’attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti.
   10. per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all’ interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, fanno parte di questa tipologia anche gli spazi nelle palestre scolastiche in orario extra scolastico.
   11. per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida a terzi l’intera gestione di un impianto sportivo;

# Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso dell’impianto sportivo

1. Il Comune gestisce l’impianto di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
2. in forma diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.
3. in forma indiretta, mediante concessione della gestione dell’impianto a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.
4. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
5. L’amministrazione regola l’utilizzo dell’impianto sportivo ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
6. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sono determinate dall’Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno dell’impianto, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
7. L’Amministrazione Comunale determina si riserva l’utilizzo dell’impianto, o di spazi di esso eventualmente affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
8. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell’avviso di gara o negli atti di affidamento della gestione e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.
9. Ad ogni buon conto l’uso dell’impianto sportivo deve essere sempre garantito anche alle società ed associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta (art. 15 Regolamento Regionale n. 4 del 2013) e dev’essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l’impianto è destinato (art. 18 L.R. n. 5 del 2012).

**TITOLO II AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO A TERZI**

# Art 5 Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida l’impianto sportivo secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all’art. 90 comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289 e alla Legge Regionale Marche n. 5/2012 e succ mod.
2. Gli affidamenti possono essere di spazi all’interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso) o dell’impianto sportivo stesso (concessione struttura).

**CAPO I - DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

# Art. 6 Soggetti assegnatari degli spazi

Gli spazi dell’impianto sportivo comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:

* 1. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
  2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  3. Istituzioni scolastiche;
  4. Associazioni sportive dilettantistiche; .
  5. Società sportive professionistiche;
  6. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivo scolastici;
  7. Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
  8. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l’impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato. In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

# Art. 7 Procedura per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno dell’impianto sportivo

1. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno dell’impianto sportivo da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate:
2. al Servizio con competenze sullo Sport (per brevità Servizio Sport) se l’impianto è gestito direttamente dal Comune;
3. al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, con le modalità definite dal singolo contratto. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Servizio Sport.
4. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il 15 agosto di ogni anno con apposita domanda in cui deve essere specificato il giorno, l’ora di inizio, di fine dell’attività e le generalità del responsabile dell’attività stessa.
5. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto, non potrà essere assegnato l’uso dell’impianto:
6. fino a ottemperanza del debito, oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito ;
7. per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d’uso.
8. Gli spazi nell’impianto sportivo comunali, sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l’anno sportivo. L’impianto può essere altresì concesso per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l’uso dell’impianto è regolato dall’allegato C “ Norme d’uso dell’impianto sportivo” al presente regolamento. L’uso straordinario dell’impianto sportivo, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale in accordo con l’eventuale concessionario degli spazi ovvero con il soggetto che ne abbia già l’uso annuale o per il periodo di riferimento della richiesta.
9. Nell’assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport, o il soggetto concessionario della gestione, verificata l'adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
10. garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
11. valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
12. valorizzare l’attività agonistica garantendo alle società sportive spazi per lo svolgimento delle gare e degli allenamenti;
13. favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
14. garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
15. garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
16. preferenziare nell’assegnazione le attività aventi sede nel territorio del Comune;
17. l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
18. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, si farà in modo, qualora possibile di agevolare l’uso comune della struttura e, in ogni caso, qualora ciò non sia possibile, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
    1. Società o associazioni che garantiscano sull' impianto il maggior numero di praticanti;
    2. Attività svolta per il settore giovanile, per adulti, anziani, diversamente abili;
    3. Società radicate nel territorio sede dell’impianto.
    4. Attività amatoriale ed agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
19. La durata dell’assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell’atto di assegnazione.

# Articolo 8: Utilizzo da parte dell’Istituto Scolastico Comprensivo

1. L’impianto sportivo potrà essere utilizzato e sarà a disposizione del Comune nelle ore utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell’offerta formativa approvata da ciascun Istituto Scolastico Comprensivo.

# Art. 9 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Servizio Sport o il concessionario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso dell’impianto sportivo in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare rilevanza promosse dall’Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano l’impianto inagibili, con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta comunale.
2. Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
3. risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
4. abbiano violato le norme del presente regolamento;
5. abbiano violato le disposizioni contenute nell’atto di assegnazione;
6. abbiano arrecato danni alle strutture dell’impianto sportivo e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

1. Il concessionario della gestione procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere avallato dall'Amministrazione comunale.
2. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso dell’impianto sportivo senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale:
3. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
4. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
5. per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

**CAPO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

# Art. 10 Concessione in gestione dell’impianto sportivo

1. L’affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica.
2. L’affidatario dovrà essere scelto rispettando il dettato degli artt. 18 e 19 della L.R. n. 5 del 2012 e 16 del Regolamento regionale n. 4 del 2013.
3. Qualora l’impianto sia assegnato in concessione è prevista l’erogazione al soggetto gestore di un contributo annuale a parziale sostegno dei costi per la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia delle strutture, i materiali di facile consumo.
4. L’entità del contributo annuale è stabilita dalla Giunta Comunale in relazione all’entità dell’impianto, alla circostanza che lo stesso sia privo di rilevanza economica, ai relativi orari di apertura ed alle riserve dell’uso a favore del Comune, delle altre associazioni sportive, delle istituzioni scolastiche e dei cittadini in generale.
5. Si prevede, di regola, il mantenimento dell’intestazione diretta delle utenze a nome dell’Amministrazione Comunale che provvederà al pagamento delle stesse eventualmente fino ad un limite massimo per i consumi di energia elettrica, idrici e di gas da stabilirsi con atto della Giunta Comunale e stabilendo che eventuali eccedenze vengano addebitate al soggetto gestore o detratte dal contributo annuale.
6. Il contributo e i tempi di intestazione delle utenze di cui sopra potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni non prevedibili in fase di offerta, tali da modificare sostanzialmente l’equilibrio dell’offerta stessa presentata, con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
7. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative sia per gli operatori che per danni a terzi o alle strutture.

# Art. 11 Scelta dell’affidatario

1. La scelta dell’affidatario avviene sulla base delle norme e dei criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici,tenendo conto della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’impianto sportivo.

I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali e nel rispetto di quanto disposto con legge regionale delle Marche n. 5/2012:

1. QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri

1. Storicità del sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell’impianto sportivo, con riferimento anche alla valenza sociale delle attività svolte dal sodalizio medesimo.
2. Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
3. Esperienza in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l’impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto.
4. Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva
5. Qualità del progetto.
6. PARTE ECONOMICA:

La valutazione della convenienza economica si baserà sui seguenti criteri:

1. Quanto alle utenze intestate al Comune: con criterio proporzionale sulla base delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dall’Amministrazione Comunale in relazione alla compartecipazione ai costi delle utenze, fissato sulla base dei dati più recenti e tenuto comunque conto del reale andamento dei consumi dell’impianto.
2. Quanto al contributo da erogarsi da parte del Comune eventualmente stabilito dall’Amministrazione Comunale per garantire l’efficacia della gestione sociale dell’impianto: sulla base del *criterio della migliore offerta rispetto all’importo stabilito.*

# Art. 12 Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata della concessione verrà determinata con espresso provvedimento dell’Amministrazione
2. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell’impianto, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria.
3. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente all'accesso all’impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.
4. Al concessionario spetta:
   1. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivo da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell’impianto;
   2. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivo per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell’atto di concessione.
   3. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
   4. l'eventuale gestione dei punti di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell’avviso pubblico o nell’atto di convenzione.
   5. L’eventuale contributo di compartecipazione alle utenze e/o alla gestione, come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
   6. lo sfruttamento della pubblicità rivolta all’interno dell’impianto, in condivisione con l’eventuale assegnatario in uso dell’impianto, se previsto nell’avviso pubblico o nell’atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
   7. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
5. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione.

# Art. 13 Norme generali sulla manutenzione

l. L’impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’offerta.

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario.
2. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni competente servizio comunale, con esclusione delle potature degli alberi ad alto fusto che sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
3. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Servizio competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L’Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione. L’elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull’impianto è allegato come parte integrante degli atti della procedura ad evidenza pubblica.

# Art. 14 Divieto di sub concessione

1. E’ fatto divieto di sub concedere a terzi l’impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. E’ data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all’attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivo e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. I rapporti di convenzione per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
4. Per l’eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

**CAPO III VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE**

# Art. 15 Norme generali sulla vigilanza

I. L’assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

1. alla corretta utilizzazione dell'impianto;
2. alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
3. Il Comune, attraverso il Servizio Sport e l’eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell’impianto sportivo.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

# Art. 16 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell’ uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell’applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva, l’Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all’applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.l) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune dichiara risolta la concessione dell’impianto sportivo quando:
3. i pagamenti delle utenze, se previsti, sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito;
4. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
5. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità dell’impianto, della conservazione degli immobili e delta sicurezza degli utenti;
6. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell’esecuzione delle prestazioni a loro carico.
7. Il Comune, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione dell’impianto sportivo, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
8. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
9. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
10. per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
11. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l’assegnazione dell’impianto.

**TITOLO III – NORME D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

**Art. 17 Obblighi di comportamento**

Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolare delle assegnazioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivo.

1. I frequentatori di tutti l’impianto sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell’utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
2. E’ vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l’uso dell’impianto; la sub- concessione comporta la revoca dell’assegnazione dello spazio;
3. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l’accesso all’impianto assegnato è subordinato alla presenza di almeno un insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti;
4. I frequentatori devono essere muniti di documento d’identificazione ed a richiesta lo devono esibire.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell’impianto è consentito l’accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E’ vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell’impianto. In caso di danni all’impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l’ingresso. Qualora non sia accertato l’autore del danno, ne risponderà l’accompagnatore presente nell’impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell’impianto non risponde dell’eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d’uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
9. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell’impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati all’Ufficio di Polizia Locale.
10. L’uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
12. L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell’attività sportiva.
13. Ai frequentatori dell’impianto è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
14. E’ vietato fumare in ogni luogo chiuso dell’impianto sportivo.
15. E’ vietato l’accesso agli animali.
16. E’ vietato l’ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
17. E’ vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
18. E’ vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell’impianto, la quale, di volta in volta, valuterà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. , se accordare l’autorizzazione o meno.
19. L’Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l’accesso all’impianto di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell’ordine e del buon funzionamento del complesso.
20. L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nell’impianto sportivo di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

## Art. 18 Impianti e attrezzature.

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell’impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi, le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l’attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell’attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell’impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la direzione dell’impianto.

L’Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

1. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l’impianto prima e dopo l’assegnazione in uso.
2. Il pagamento delle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo dell’impianto dà diritto esclusivamente all’uso descritto nell’atto d’impegno/disciplinare stipulati.
3. i concessionari degli spazi si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente disciplinare, alle norme vigenti in materia di gare, di allenamenti ed esercizi sportivo, oltre a tutte le disposizioni e prescrizioni che l’Amministrazione comunale attraverso il Servizio Sport ritenesse di emanare in ordine alla concessione d’uso.

## Art. 19 Sanzioni

La sanzione per tutte le violazioni di cui ai punti suddetti è quella generica prevista dall’art. 7 D. Lgs. 267/2000, da e 50,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, proventi all’amministrazione Comunale, autorità competente il Sindaco – Polizia Municipale. Ai sensi del comma 21, paragrafo “utilizzo e accesso”, coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dallo stabilimento, previa completa generalizzazione, copia del rapporto sarà inviata dall’agente operante alla Direzione servizio Sport che provvederà, se ritenuto opportuno, ad inoltrare nota scritta dei nominativi ricevuti al personale in servizio agli ingressi dei vari impianti sportivo per l’applicazione di quanto disposto dal suddetto articolo.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

# Art. 20 Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

1. per le forme di concessione in gestione dell’impianto sportivo alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all’ art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla legge regionale delle Marche n. 5/2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” e succ. mod.
2. per l’individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all’art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
3. per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
4. per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
5. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
6. Per le regole per l’uso e per l'accesso all’impianto sportivo si rimanda al disciplinare riportato agli artt. da 17 a 19 presente Regolamento.

# Art. 21 Norme transitorie e finali

* 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
  2. Sono abrogati gli eventuali precedenti Regolamenti disciplinanti la medesima materia.
  3. Il vigente sistema tariffario dell’impianto sportivo conserva la sua efficacia fino all’approvazione di una apposita nuova deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.